



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

V Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale

“Protezione Patrimonio Naturale”

Via San Paolo n. 361 - 98161 Messina - Tel. 0907761632 - Fax 0907761574

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Schettini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. Gen.le N. 919 del 14/10/11

N° 35

del 13 Ottobre 2011

OGGETTO: Approvazione Bando di gara per l'Affidamento del servizio di vigilanza venatoria ed Ambientalista ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 33/97 - C UP: B89E1100397003 - CIG:337432229A

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 18 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 stabilisce che i Comuni e le Province hanno facoltà di promuovere, per la gestione di servizi pubblici, la costituzione di società a prevalente capitale pubblico;

-che la L. 142/90 - art. 22, recepita e confermata con la L. R. 48/91 - art. 1, stabilisce che i Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici mediante società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna; in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

-che l'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (legge sulla caccia), individua i soggetti abilitati alla vigilanza sull'applicazione della predetta legge e delle relative leggi regionali;

-che l'art. 44 della L.R. 33/97 dal titolo "Vigilanza venatoria ed ambientalista" prevede che le Province possano svolgere tale servizio con personale proprio o per il tramite di società miste;

-che il decreto 14 ottobre 2003 dell'Assessorato Agricoltura e delle Foreste, che approva i criteri, le modalità e le condizioni per l'assegnazioni di contributi alle Province Regionali per il finanziamento dell'attività di vigilanza venatoria, prevede che i servizi di vigilanza devono essere istituiti e dipendere direttamente dalle amministrazioni provinciali o da società miste a cui, comunque, partecipi la provincia;

- che la Provincia Regionale di Messina detiene una quota della Società a responsabilità limitata "Vigilanza Venatoria e Ambientalista S.R.L." pari ad euro duemilaseicentotré/00 (Euro 2.603,00=), pari al sei virgola cinquantuno (6,51%) dell'intero;

- che la Regione Siciliana ha confermato annualmente la necessità di continuare il servizio di vigilanza espletato dalle province regionali, stabilendo nel presente esercizio finanziario le somme destinate alle province tale contributo per tale finalità;

VISTO il punto 4 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, che autorizza l'Assessore Regionale per l'agricoltura e le foreste ad utilizzare le somme annualmente previste nei

bilancio regionale per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 (U.P.B. 2.2.1.3.2, cap.143311) in favore delle Province Regionali che hanno già istituito il servizio di vigilanza venatoria, quale concorso per spese di istituzione e/o funzionamento del servizio stesso nella misura del 70 per cento della somma totale prevista per l'attuazione dei programmi presentati dalle singole Province;

VISTO il Programma di vigilanza venatoria ed ambientalista presentato entro il mese di Marzo 2011 dal Presidente dell'Ente ai competenti Uffici regionali per il triennio 2011/2013 unitamente alla contestuale richiesta del previsto contributo per l'anno 2011 secondo l'elaborato tecnico predisposto dall'ufficio "Protezione Patrimonio Naturale";

CONSIDERATO che nel suddetto programma la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista voluto dalla legge, svolto tramite la società mista partecipata dalla Provincia e il nucleo specifico della Polizia Provinciale, è stato quantificato in € 2.100.000,00, comprendendo in tale importo anche le somme destinate al funzionamento del predetto nucleo di Polizia Provinciale;

-che il contributo regionale previsto dalla legge, pari al 70 per cento della somma preventivata nel programma di cui sopra, avrebbe dovuto essere pertanto pari ad € 1.470.000,00, comprensivo anche della quota parte delle somme destinate al funzionamento del nucleo di Polizia Provinciale;

Vista la nota del Presidente della Provincia, prot. n. 4787/11/GAB del 17/08/2011, con la quale da mandato al dirigente del 5 Dipartimento 2° Ufficio Dirigenziale, di porre in essere i relativi atti prevedendo l'inserimento, nel bando di gara, della clausola di salvaguardia del personale che ha già espletato il predetto servizio alle dipendenze della società Multiservizi S.p.A.;

Vista la nota del Presidente della Provincia, prot. n. 4851/11/GAB del 25/08/2011, con la quale si sollecita l'avvio del servizio di vigilanza venatoria;

Visto il parere del collegio di difesa espresso nella seduta del 21/09/2011;

Vista la nota prot. n. 522 del 02/09/2009 con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale ha dichiarato che il nucleo di vigilanza venatoria della Polizia Provinciale, è sufficiente a garantire il servizio soltanto su una porzione limitata di territorio, ma non su tutto il territorio della provincia di Messina;

CONSIDERATO che l'attività venatoria è iniziata il 3 settembre 2011;

Vista la nota prot. n. 27955/11 del 09/08/2011 con la quale l'ufficio preposto ha richiesto alle camere di commercio della Sicilia se esistono società operanti nel settore della Vigilanza Venatoria ed Ambientalista ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 33/97;

CONSIDERATO che non è pervenuta a questo ufficio nessuna segnalazione di Società avente le specifiche previste dall'art. 44 della L. R. n. 33/97;

RITENUTO che per dar seguito al servizio di cui sopra occorre una somma di € 337.277,58 già impegnata con determina dirigenziale n. 32 del 21/09/2011;

VISTI l'articolo 22 della legge n. 142/1990 e l'art. 1 della Legge Regionale n. 48/1991;

VISTI l'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e il punto 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

VISTO l'art. 35 della Legge n. 448/2001;

VISTI la legge regionale n. 48/1991 che modifica ed integra l'ordinamento degli EE.LL. nonché il D.Lgs n. 267/2000 e la Legge Regionale n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il bando di gara per l'Affidamento del servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista ai sensi dell'art. 44 della L. R. n. 33/97 - CUP: B89E1100397003- CIG: 337432229°, con tutti i suoi allegati, compreso il progetto. Utilizzando la somma di € 337.277,58, compresa di IVA, per il pagamento della Società che si aggiudicherà il servizio di vigilanza venatoria ed ambientale, impegnata con determina dirigenziale n. 32 del 26/09/2011;

PUBBLICARE l'estratto del bando di gara, su: due quotidiani, di cui nazionale e l'altro locale; sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. Utilizzando per il pagamento, la somma impegnata con determina dirigenziale n. 32 del 26/09/2011; *per l'impegno di lavoro di € 1000,00*
873/2011 Sez. 383P

AUTORIZZARE, il Dirigente del 5° Dipartimento - 2° U. D., alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'ENTE e sul sito della Provincia Regionale di Messina;

TRASMETTERE la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, agli Uffici preposti.

Il Dirigente dell' 5° D. - 2° U.D.

(Dott.ssa Silvana Schächter)



2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGARI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

13-10-11
[Signature]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' VENATORIA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TUTELA DELLA FAUNA, SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO NATURALE COMPRESA LA VIGILANZA ANTINCENDIO DEL TERRITORIO NELLA PROVINCIA DI MESSINA

Definizioni:

Provincia: Provincia Regionale di Messina

Operatore: operatore economico di cui all'art. 3, punto 22, del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

Unità di vigilanza: singola guardia particolare giurata

Pattuglia: unità minima per la vigilanza

Codice dei Contratti: D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.

Responsabile del servizio: soggetto referente per il servizio nominato dall'Operatore;

Coordinatore Provinciale: funzionario della Provincia appositamente individuato per sovrintendere al contratto d'appalto del servizio del presente capitolato;

Capitolato: il presente capitolato tecnico

T.U.L.P.S.: Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO - Principale normativa di riferimento

Il servizio, del presente capitolato, comprende la vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne, tutela della fauna, salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza antincendio del territorio provinciale.

Costituisce principale normativa di riferimento, oltre alle leggi nazionali vigenti in materia ed, in particolare, la legge quadro sulla caccia n.157 dell' 11 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la legge regionale n. 33 del 1 settembre 1997 e ss.mm.ii. e la circolare n. 268/1999 dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste.

ART. 2 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi, esclusivamente, nell'ambito del territorio della Provincia di Messina.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà svolgersi per la durata di 60 giorni, decorrenti dal giorno di effettivo inizio del servizio, risultante, quest'ultimo, dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di cui al successivo art. 4.

L'Operatore si impegna a dare inizio al servizio in oggetto entro 5gg. dalla data di aggiudicazione del servizio.

ART. 4 - VERBALE DI INIZIO DEL SERVIZIO

Il Coordinatore Provinciale, di concerto con il Responsabile del servizio, redigerà apposito verbale di effettivo inizio del servizio. Detto verbale, conterrà la descrizione puntuale di quanto attuato dall'Operatore, in ordine agli obblighi ed oneri allo stesso incombenti, (di cui all'art.15 del presente capitolato), e di quanto, eventualmente, può essere successivamente attuato, per motivi, comunque, non dipendenti dalla volontà dell'Operatore o a fatti allo stesso imputabili.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' COMPRESSE NEL SERVIZIO

L'attività di vigilanza regolamentata dal presente disciplinare, consiste nell'assicurare il permanente controllo del territorio al fine di rilevarne le attività incompatibili con la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, reprimere nelle forme previste dalla legge tutte le attività che ne possano compromettere il naturale equilibrio.

E' altresì compresa la segnalazione della presenza di fauna migratoria ed il soccorso delle specie protette in collaborazione con gli Enti preposti.

Per attività di tutela dell'ambiente si intende quanto finalizzato al controllo per la salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio naturale compresa la vigilanza sulle strade provinciali e loro pertinenze per prevenire l'abbandono incontrollato di rifiuti di ogni genere in violazione della legge.

La vigilanza antincendio deve intendersi finalizzata al controllo attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che possono provocare l'insorgenza di incendi compresa l'attività immediata, ove l'evento lo consenta, di circoscrizione e di segnalazione.

Comunque, le attività del servizio oggetto del presente capitolato, dovranno consentire il permanente controllo del territorio al fine di mantenerne lo stato di conservazione, reprimere nelle forme consentite dalla Legge tutte le attività che possano alterarne il naturale equilibrio nonché ogni altro comportamento umano che, direttamente o indirettamente, possa provocare alterazione delle condizioni ambientali, ittico, faunistiche.

ART. 6 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DOTAZIONE DELLE PATTUGLIE

Ai fini di una ottimizzazione del servizio di sorveglianza il Territorio provinciale sarà suddiviso in 5 zone (A - B - C - D - E) .

Il personale minimo per assolvere i compiti di cui all'oggetto del servizio sopra esplicitato deve essere formato almeno da due persone.

Sulla base della programmazione di cui al successivo art. 12:

- per lo svolgimento del servizio saranno impegnate, per ogni turno lavorativo un numero di pattuglie non inferiore a 5;

- ogni pattuglia svolgerà il servizio giornaliero, di durata non inferiore ad ore 6,5, nella zona che sarà assegnata;

La Provincia, per esigenze connesse a segnalazioni o particolari emergenze (*ad esempio controlli anche in ore notturne o, eventuali, problematiche ambientali*), potrà richiedere che il servizio di vigilanza sia svolto dalla singola pattuglia (anche congiuntamente a personale della Provincia), in ore e tempi diversi da quelli stabiliti nel programma mensile e, quindi, in giorni festivi, in orario notturno ed in orario diurno oltre l'orario giornaliero programmato.

Ogni pattuglia per lo svolgimento del servizio dovrà essere dotata:

- di un autoveicolo di tipo fuoristrada (*autoveicolo a 4 ruote motrici con cambio dotato di riduttore e selettore per blocco/sblocco differenziale o idoneo sistema integrato*) di cilindrata non inferiore a cmc. 2000, atto a percorrere il territorio anche ove la transitabilità è difficoltosa e/o accidentata e con applicato, sulle fiancate laterali, il logo con stemma e defominazione della Provincia nonché idonea illuminazione suppletiva (*faretto brandeggiabile*);
- di apposita strumentazione, come specificato dall'Operatore nell'offerta tecnica, che permetta alla pattuglia di comunicare con la sede centrale dell'Operatore;
- apparecchio fotografico digitale, con caratteristiche minime di 12 Megapixel e zoom ottico 4x;
- strumento di osservazione tipo binocolo.

ART. 7 – REQUISITI DELL'UNITÀ DI VIGILANZA.

Ogni unità di vigilanza deve essere dotata dell'attestazione di idoneità di cui all'art. 43, comma 4, della L.R. n. 33 del 01/09/1997 e ss.mm.ii., nonché del decreto prefettizio di nomina Guardia Particolare Giurata ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 138 del T.U.L.P.S. di cui al Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 come successivamente modificato) oltreché essere in possesso della patente di guida, a norma del vigente Codice della Strada, di tipo B.

ART. 8 – COMPITI DELL'UNITÀ DI VIGILANZA

L'unità di vigilanza nello svolgimento del servizio dovrà:

- a) assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
- b) mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- c) svolgere il servizio di vigilanza esclusivamente in pattuglia;
- d) comunicare con cadenza oraria i propri spostamenti, programmati, alla sede operativa dell'Operatore, a mezzo apposito apparato di comunicazione;
- e) ai fini della vigilanza ittico-venatoria, utilizzare e conservare i blocchi dei verbali di accertamento delle infrazioni, forniti dall'Operatore e preventivamente vidimati, a mezzo numerazione e registrazione a nome della singola unità, dalla Provincia;
- f) compilare gli eventuali verbali di contestazione, per infrazioni alle leggi sulla caccia e pesca, secondo la normativa vigente e seguendo le, eventuali, disposizioni che verranno impartite, ed in conformità, anche, a quanto previsto dall'art. 255 del T.U.L.P.S., rilasciandone copia al contravventore;
- g) utilizzare, per la redazione dei verbali di contestazione, la modulistica, in quadruplica copia, allegata alla Circolare 02/02/1999 n. 268 dell'Ass.to Reg.le Agricoltura e Foreste;
- h) provvedere alla redazione (*al termine del servizio e per singola pattuglia*), del modello di relazione di servizio giornaliero (*che verrà predisposto dal Coordinatore Provinciale*), nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel detto modello. Sul modello saranno specificatamente previste le indicazioni in ordine ai nominativi delle unità di servizio, alle strade e chilometri percorsi, ai luoghi (contrade) dove si è svolto il servizio, all'effettivo orario di servizio svolto, alla descrizione di ogni controllo effettuato e di eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio, ed ogni altra indicazione che si dovesse ritenere utile. Detti modelli di servizio, una volta compilati e sottoscritti dai redattori, saranno consegnati, nello stesso giorno della loro redazione, al Responsabile del Servizio.
- i) nell'esercizio delle proprie funzioni l'unità di vigilanza, dovrà qualificarsi mediante l'esibizione di *tesserino* di riconoscimento, riportante i dati identificativi della guardia, che sarà rilasciato dalla Provincia;
- j) partecipare ad eventuali corsi di aggiornamento organizzati dagli Enti preposti;

- k) assumere gli obblighi di cui all'art. 249 del regolamento applicativo del TULPS per i quali, in ogni caso, dovrà farsene carico l'Operatore;
- l) chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o abitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12, della legge 157/92, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica eventualmente abbattuta o catturata;
- m) consegnare i verbali di contestazione di cui al precedente punto f), al Responsabile del servizio, il quale provvederà al loro inoltro agli Enti competenti, in relazione alle violazioni commesse;
- n) provvedere ad esporre denuncia all'autorità giudiziaria competente, nel caso di accertamento di infrazioni ed illeciti sanzionabili penalmente o di ogni altro fatto che abbia o possa avere, comunque, rilevanza penale;
- o) segnalare al Coordinatore Provinciale qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento del servizio. In tale ultimo caso, le unità di vigilanza, devono provvedere a fotografare l'area interessata ed eventuali mezzi utilizzati, dal o dai trasgressori, nel commettere l'illecito. Contestualmente, provvederà a presentare *immediata* denuncia al più vicino posto di polizia, preoccupandosi di trasmetterne copia al Coordinatore Provinciale;
- p) in qualità di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, sulle unità di vigilanza incombono gli obblighi previsti dall'art. 361 del Codice penale e dall'art. 331 del Codice di Procedura Penale;
- q) avere cura e conservare in buono stato l'uniforme e le altre dotazioni, loro assegnate, per lo svolgimento del servizio.

ART. 9 – DIVIETI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Oltre ai divieti previsti dalle Leggi in materia, durante l'espletamento del servizio, alle Unità di Vigilanza è fatto assoluto divieto di:

- a) indossare capi di abbigliamento, gradi, mostrine e fregi diversi dalla divisa – uniforme assegnata in dotazione;
- b) fare uso dell'uniforme fuori dagli orari di servizio;
- c) detenere ed utilizzare dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi di qualsiasi tipo, nonché distintivi segnaletici (paletta), di qualsiasi tipo;
- d) divulgare notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati, nonché generalità e dati riservati, di persone sottoposte a provvedimenti. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed al segreto istruttorio, così come previsto per i Pubblici Ufficiali dal C.P. e C.P.P.;
- e) svolgere compiti o mansioni, durante l'espletamento del servizio, diversi da quelli previsti dal presente capitolato o, comunque, in contrasto con le direttive ricevute e le funzioni svolte;
- f) trasportare, durante lo svolgimento del servizio, su veicoli adibiti a tale scopo, persone diverse dagli addetti al servizio stesso, se non preventivamente autorizzati dal Coordinatore Provinciale o altro Organo Superiore;
- g) soffermarsi a lungo, durante il servizio ed in uniforme, nei locali pubblici;
- h) discutere, anche fuori dall'orario di servizio, nei locali pubblici o in presenza di pubblico, del servizio da espletare o di colleghi non presenti;
- i) fare uso di bevande alcoliche durante le ore di servizio;
- j) assumere atteggiamenti, in pubblico, atti ad offendere, denigrare o squalificare i colleghi, i superiori gerarchici, la Provincia o l'Operatore e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica comunque collegata al servizio di vigilanza;
- k) usare armi o la coazione fisica a norma dell'art. 53 c.p. durante lo svolgimento del servizio;
- l) esercitare la caccia e pesca negli ambiti ricadenti nel territorio della Provincia, anche fuori

dagli orari di servizio.

ART. 10 - SANZIONI PER L'UNITA' DI VIGILANZA

Ferme restando le responsabilità civili e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, nel caso di violazioni da parte dell'unità di vigilanza degli obblighi previsti (art. 8 del presente capitolato) o di altre norme comportamentali, è in facoltà del Coordinatore Provinciale, di richiedere all'Operatore l'applicazione delle sanzioni che riterrà più opportune.

L'Operatore, a seguito della richiesta del Coordinatore Provinciale, ha l'obbligo di contestare al dipendente i fatti, così come riferiti dal Coordinatore, e procedere all'applicazione o meno dell'eventuale sanzione, dando opportuna comunicazione, allo stesso Coordinatore, in ordine ai provvedimenti adottati.

L'Operatore, comunque, deve, su specifica richiesta della Provincia e senza obbligo di motivazione, procedere all'allontanamento immediato e sostituzione dell'unità di vigilanza interessata.

Resta ferma la facoltà per la Provincia, in caso di accertate gravi violazioni ai divieti imposti all'unità di vigilanza o per altri gravi motivi, di chiedere, alla autorità preposta, che si proceda alla revoca del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza, e di procedere all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia.

ART. 11 - ABBIGLIAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE UNITA' DI VIGILANZA

L'Operatore fornisce alle unità di vigilanza, per lo svolgimento del servizio, un'uniforme, provvista di eventuali segni distintivi, preventivamente approvata dal Prefetto, a norma dell'art. 254 - reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6/05/40 n. 635 e ss.mm.ii.).

Detta uniforme non deve ingenerare confusione alcuna, con i segni e le caratteristiche distintive di altre forze dell'ordine, che operano sul territorio provinciale, sia statali che locali, e deve essere riconoscibile attraverso evidente contrassegno, sul quale sia riportata la dicitura "*Provincia Regionale di Messina - Servizio Vigilanza Venatoria e Ambientalista*" ed il nome dell'Operatore.

Sulle uniformi suindicate dovrà essere applicato, in modo visibile, sul petto a sinistra, il Tesserino di Riconoscimento rilasciato dall'Operatore in cui sono riportati i seguenti dati:

- a) *Provincia Regionale di Messina - Servizio di Vigilanza Venatoria ed Ambientalista* ed il nome dell'Operatore;
- b) nome e cognome dell'unità di Vigilanza;
- c) data di rilascio e numero del decreto di nomina a guardia particolare giurata;
- d) foto della guardia (in divisa e a capo scoperto).

Nell'eventuale attesa dell'approvazione prefettizia dell'uniforme, nel periodo immediatamente successivo all'inizio del servizio e fino all'emanazione del detto provvedimento di approvazione, il servizio potrà essere svolto, in via provvisoria, dalle unità di vigilanza portando il solo tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia, fatta salva la preventiva autorizzazione di guardia particolare giurata.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

L'operatore dovrà fornire periodicamente come di seguito specificato, i seguenti elaborati:

1. Relazione mensile preventiva sulle attività di vigilanza. Detta relazione dovrà contenere indicazioni ed informazioni utili per la successiva programmazione delle attività di vigilanza. La relazione dovrà essere consegnata entro la fine del mese precedente a quello di competenza.
2. Registro di vigilanza e relazione sulle attività settimanali. Detti elaborati dovranno contenere informazioni, elementi, dati sulle attività svolte indicando il personale di

servizio. La consegna dovrà avvenire entro la settimana ventura a quella di programmazione.

3. Registro di vigilanza e relazione sulle attività mensili completa di scheda riepilogativa. Nei suddetti atti la Società dovrà descrivere:

- I territori vigilati;
- il o i mezzi impiegati, con gli estremi identificativi degli stessi;
- i chilometri percorsi a piedi e con automezzo;
- il numero degli addetti complessivamente impegnato sul territorio provinciale;
- il numero totale delle segnalazioni, verbali, sequestri, ecc ;
- i dati riepilogativi dei mesi precedenti;
- Le ore di servizio programmate e quelle effettivamente svolte con indicazione dei relativi recuperi;
- altri dati a richiesta dell'Amministrazione.

4. Relazione conclusiva annuale che contenga la sintesi di quanto complessivamente svolto.

L'attività dovrà essere espletata in collaborazione ed a integrazione con le altre forze chiamate ad eseguire il presente servizio, in modo tale da assicurare con continuità e costanza la presenza e la copertura dell'intero territorio assegnato.

Su disposizione e coordinamento dell'Amministrazione, la Società dovrà garantire la sua presenza attiva durante particolari evenienze, a semplice richiesta o segnalazione, nei modi e nei termini che saranno all'uopo concordati con i responsabili degli Uffici dirigenziali preposti.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Operatore, entro giorni 20 dalla sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare, alla Provincia, il nominativo del Responsabile del Servizio e del suo sostituto, per i casi di assenza.

Il Responsabile del servizio avrà il compito:

- di vigilare sulla condotta delle unità di vigilanza, in relazione a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente capitolato;
- di attuare, eventualmente, i provvedimenti di competenza, necessari al miglioramento del servizio e delle disposizioni impartite dal Coordinatore Provinciale;
- di ricevere, controllare e vistare i modelli di servizio giornaliero, di cui all'art. 8, lett. h) del capitolato, redatti dalle unità di vigilanza, e provvedere alla loro trasmissione, in copia, al Coordinatore Provinciale, entro il successivo giorno lavorativo (per la Provincia), rispetto a quello di svolgimento del servizio quotidiano;
- di inoltrare, ai competenti Organi ed Enti, i verbali di contestazione redatti dalle unità di vigilanza
- di inviare copia dei verbali di contestazioni e delle eventuali denunce all'autorità giudiziaria al Coordinatore Provinciale;
- di controllare la validità dei Decreti Prefettizi, delle autorizzazioni e di quant'altro occorrente per l'espletamento del servizio;
- di provvedere alle sostituzioni delle unità di vigilanza necessarie, nei casi di impedimento o assenza delle stesse, e di darne, tempestiva, adeguata comunicazione al Coordinatore Provinciale;
- di provvedere alla materiale redazione della proposta del programma mensile di svolgimento del servizio di cui all'art. 12 del presente capitolato.

Il Responsabile del servizio sarà il referente per la Provincia in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio stesso. Tale Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità nell'arco delle 24 ore giornaliere, inclusi i festivi, fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax.

Le comunicazioni scritte, verbali, telefoniche o con altri mezzi elettronici, effettuate dal Coordinatore Provinciale al Responsabile del Servizio, varranno, a tutti gli effetti, quali comunicazioni operate nei confronti dell'Operatore.

Il Responsabile del servizio deve relazionare mensilmente sul servizio complessivo svolto dalle pattuglie, indicando: le ore complessive mensili di servizio svolte; il totale dei chilometri percorsi; il numero di controlli e gli eventuali verbali di contestazione redatti ed ogni altra indicazione relativa a fatti che implicano, o potrebbero implicare, problematiche gestionali ed operative, relative al servizio.

Il Responsabile del servizio, attese le sue competenze, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta, dovrà avere una adeguata conoscenza della normativa giuridico-amministrativa, afferente al servizio in appalto. Lo stesso dovrà ottemperare puntualmente a quanto previsto dal presente articolato.

ART. 14 - COORDINATORE PROVINCIALE

La Provincia, al fine di garantire, per i settori dell'Ente interessati al servizio di che trattasi, un'adeguata azione di coordinamento per relazionarsi univocamente con il Responsabile del Servizio e/o con l'Operatore, individuerà, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti, il responsabile unico dell'esecuzione del servizio del presente capitolato, il quale svolgerà, anche, la funzione di direttore dell'esecuzione e che, nel presente Capitolato, viene definito "Coordinatore Provinciale". Inoltre sarà individuato dalla Provincia, per i casi di assenza del Coordinatore Provinciale, un suo sostituto.

Sarà cura della Provincia di comunicare, all'Operatore, i nominativi dei soggetti su indicati.

Il Coordinatore Provinciale effettuerà tutte le attività in cui lo stesso risulta richiamato nel presente Capitolato ed, inoltre, provvede:

- ai controlli e verifiche sulla conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- a rilasciare il tesserino di riconoscimento dell'unità di vigilanza, in seguito alla nomina di cui al provvedimento prefettizio che autorizza l'esercizio della funzione svolta;
- a contestare all'Operatore, eventuali inadempienze contrattuali;
- a formulare proposte, alla Provincia, in ordine ad eventuali sanzioni e/o penali da applicare nei confronti dell'Operatore;
- a relazionare in ordine alle circostanze inerenti l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata o rescissione del contratto d'appalto o sul ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- ad emettere le certificazioni di regolare svolgimento del servizio per i pagamenti;
- a formalizzare per iscritto, con tempestività, tutte le disposizioni che dovessero essere impartite oralmente;
- a segnalare all'Operatore; eventuali inadempienze a carico del Responsabile del Servizio, o, nel caso di reiterate e gravi inadempienze dello stesso, di richiederne l'immediata sostituzione;
- provvede, altresì, alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio sui Contratti pubblici degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- a fare proprie le richieste dei vari settori della Provincia per trasformarle, ove pertinenti e compatibili con il contratto del servizio del presente capitolato, in disposizioni esecutive per l'Operatore;
- a richiedere, ove ne dovesse ravvisare la necessità, un incremento del numero dei controlli effettuati dalle singole pattuglie.

ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'OPERATORE

L'Operatore deve essere in possesso della licenza prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n.773 e ss.mm.ii.) e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940,

n.635 e ss.mm.ii.) per le attività di vigilanza ed inoltre, qualora l'Operatore non abbia già provveduto, deve ottemperare a conformarsi al Regolamento approvato col Decreto del ministero degli Interni del 01/12/2010.

L'Operatore avrà l'obbligo di avere almeno una sede operativa nel comune di Messina e di eleggere domicilio in detta sede operativa.

L'Operatore dovrà assolvere a quanto previsto dalle norme di cui al Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii)

Tutto il personale dovrà essere assunto secondo le leggi ed i contratti (nazionali ed integrativi locali), vigenti alla data di stipula del contratto e tutti i consequenziali oneri sono a carico dell'Operatore. La Provincia resta esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità circa le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'Operatore, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e ad ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione, inerente il rapporto di lavoro. Il personale suddetto è alle dipendenze dell'Operatore e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Provincia.

Ogni obbligo, previsto dal presente capitolato, per le Unità di vigilanza e per il Responsabile del servizio, deve ritenersi anche a carico dell'Operatore.

L'Operatore, prima del verbale di inizio effettivo del servizio (art. 4 del Capitolato), ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs.vo 276 del 10/09/2003 e ss.mm.ii. e per quanto formulato dal Presidente della Provincia di Messina con nota prot. n. 4787/11/GAB del 17/08/2011 assume l'obbligo di provvedere all'assunzione dei dipendenti, già impegnati nello svolgimento del servizio, se in possesso dei requisiti, nella misura massima consentita dalle esigenze organizzative dell'impresa affidataria

Sono, altresì, (e costituiscono obblighi) a carico dell'Operatore:

- la fornitura ed applicazione dei loghi, sui mezzi utilizzati per il servizio, di cui all'art. 6 del presente capitolato;
- la predisposizione di almeno una sala operativa centrale nella città di Messina per attuare quanto previsto, dal presente capitolato, in ordine alla reperibilità delle pattuglie e come sede per la ricezione di tutte le comunicazioni afferenti il servizio in appalto;
- la dotazione di autoveicoli fuoristrada, macchine fotografiche, binocoli, apparati di comunicazione, blocchi dei verbali di accertamento e delle infrazioni, modelli per le relazioni di servizio, uniformi e tesserini di riconoscimento, per l'unità di vigilanza, così come previsto dal presente capitolato;
- ogni altro onere od obbligo, per il rispetto della normativa vigente, alla data di esecuzione del servizio, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato;
- attivarsi, a seguito di richiesta da parte del Coordinatore Provinciale, affinché le pattuglie svolgano un maggior numero di controlli in materia di vigilanza venatoria ed ittica, rispetto a quelli effettuati di norma, o svolgano il numero di controlli fissato dal Coordinatore Provinciale.

ART. 16 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

La Provincia, per mezzo del Coordinatore Provinciale o altro funzionario/Dirigente, all'uopo individuati, si riserva di effettuare controlli sul servizio affidato, consistenti in:

- verifica del programma di svolgimento del servizio;
- controlli sulle unità di vigilanza, in relazione ai luoghi di servizio e di assolvimento degli obblighi loro incombenti;
- controlli presso la sede operativa, predisposta dall'Operatore;
- controlli in ordine al rispetto delle norme contrattuali.

Nello specifico, il Responsabile del servizio dovrà fornire tempestivamente, a semplice richiesta del Coordinatore Provinciale, ogni notizia utile circa la localizzazione di ogni singola pattuglia e, ove specificatamente richiesto, ogni documentazione utile nell'ambito dei controlli sopraelencati.

ART. 17 - PROROGHE, RIDUZIONI E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

Alla scadenza del termine contrattuale, la Provincia ha facoltà, unilateralmente, di prorogare la durata del servizio, per uno o più periodi, che complessivamente non potranno superare i 6 mesi, alle stesse condizioni contrattuali, di cui al presente capitolato, ed al medesimo prezzo convenuto, proporzionalmente ridotto.

La Provincia ha, inoltre, la facoltà di ridurre il servizio, comunicando all'Operatore di risolvere anticipatamente ed unilateralmente il contratto, con corrispondente proporzionale riduzione del corrispettivo convenuto. Tale riduzione o risoluzione anticipata, può avere effetto solo dopo che l'Operatore avrà effettuato almeno 22 mesi di servizio.

In entrambe le suindicate ipotesi sarà sufficiente, per la proroga o riduzione del servizio, l'inoltro di opportuna comunicazione all'Operatore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da effettuarsi, per la proroga, almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto, e per la risoluzione anticipata, almeno 60 giorni prima della data fissata per la risoluzione anticipata.

Resta ferma la facoltà della Provincia, per validi e/o giustificati motivi, adottare unilateralmente la sospensione del servizio per uno o più periodi di tempo che, complessivamente, non potranno superare un quarto del tempo contrattuale assegnato per la durata del servizio.

Nel caso di sospensione, la scadenza contrattuale sarà prorogata per un periodo di tempo pari a quello della sospensione.

ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE

In caso di accertate omissioni o inadempienze alla Convenzione e al presente Capitolato da parte della Società, saranno applicate delle penali commisurate all'entità ed alla gravità dell'inadempimento stesso.

In particolare, verranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) per ogni singola squadra e per ogni giorno o frazione di esso di mancato ingiustificato espletamento del servizio, una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 2) nel caso in cui durante controlli svolti da funzionari della Provincia fosse riscontrata la presenza in servizio di personale non regolarmente iscritto nell'elenco del personale come sopra comunicato, per ogni accertata violazione e per ciascun giorno di utilizzo una penale pari a € 500,00 (Euro Cinquecento/00);
- 3) Nel caso in cui il personale impegnato nelle attività di vigilanza venatoria sul territorio ai controlli effettuati da personale della Provincia non possa esibire il Decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata in corso di validità unitamente ad altro idoneo documento identificativo, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) per ciascuna violazione riscontrata, così come potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00 (Euro Cinquanta/00) qualora il personale in servizio non fosse munito o non esponesse in modo ben visibile il cartellino identificativo;
- 4) Nel caso in cui da controlli espletati da funzionari della Provincia alle squadre in servizio venisse riscontrata incompleta la dotazione di bordo minima prevista, dopo la prima contestazione formale, potrà essere applicata una penale pari a € 100,00 (Euro Cento/00) con l'obbligo di recupero dell'intero turno di servizio.
- 5) Nel caso in cui nel corso di eventuali controlli a campioni sui report GPS venissero rilevate posizioni dei mezzi palesemente incongruenti con la programmazione di servizio senza giustificato motivo, verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro Cento/00) per ogni singola violazione, con l'obbligo inoltre del recupero dell'intero turno di servizio;
- 6) La Società dovrà garantire il formale decoro della divisa di servizio del personale. Qualora, nel corso di eventuali controlli, fosse riscontrato un'abigliamento non consono

all'immagine rappresentata della Provincia, dopo il primo formale richiamo, verrà applicata una penale pari ad € 200,00 (Euro Duecento/00).

La penalità applicata verrà decurtata, in unica soluzione, al momento dell'erogazione della percentuale residua di pagamento successivo al verificarsi dell'infrazione.

Nel caso in cui l'entità delle penali applicate superi il quinto del costo complessivo del servizio, si procederà all'applicazione del successivo art. 12 del presente Capitolato con la rescissione per giusta causa.

La mancata relazione di cui all'art. 7, farà decadere la Società del diritto al pagamento del servizio entro i termini stabiliti nella Convenzione. La mancata presentazione della relazione finale mensile, farà decadere la Società del diritto al pagamento dell'importo percentuale entro i termini stabiliti nel Contratto.

ART. 19 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO ANNUALE .

L'importo presunto complessivo contrattuale per tutta la durata di 60 giorni del servizio è pari ad € 337.277,58 (trecentotrentasetteduecentoseftantasettemilaeuro/58), IVA inclusa da assoggettarsi al ribasso di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 20 - PAGAMENTI

Il pagamento mensile sarà effettuato non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, previa acquisizione del D.U.R.C., attestazioni delle Unità di Vigilanza circa l'avvenuto pagamento del corrispettivo spettante per il servizio fatturato e certificazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Coordinatore Provinciale, nell'ambito della quale sarà determinata l'eventuale eccedenza o minore durata oraria del servizio rispetto a quanto prefissato col programma di cui all'art. 12 del presente Capitolato.

L'Operatore dovrà specificare, nelle singole fatture gli estremi del contratto ed il periodo del servizio svolto e si impegna a produrre per i pagamenti ogni altra dichiarazione e/o documentazione richiesta dalla Provincia.

In conformità alla previsione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, per tutte le operazioni economiche afferenti l'appalto del presente capitolato, l'Operatore utilizzerà uno o più conti correnti bancari o postali che dovrà indicare prima della stipula del contratto e sul quale la Provincia farà confluire tutti i pagamenti. Inoltre l'Operatore per i pagamenti di propria competenza applicherà integralmente la richiamata disposizione della L. 136/2010 e successive modifiche.

ART. 21 - PROCEDURA D'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà affidato a mezzo procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per le modalità ed i requisiti di partecipazione dei concorrenti, i criteri di selezione e lo svolgimento della procedura, si rinvia al bando di gara ed al relativo disciplinare.

ART. 22 - SUBAPPALTO

E' vietato all'Operatore di cedere a terzi l'esecuzione di tutto il servizio di cui, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Per il subappalto si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e deve essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Provincia nonché prodotta tutta la documentazione all'uopo richiesta per i soggetti subappaltatori.

L'Operatore, in ogni caso, non potrà subappaltare quote o parti del servizio previsti dal presente Capitolato ad altri soggetti che hanno prodotto, direttamente o indirettamente, offerta nella procedura di affidamento del servizio di che trattasi.

La prestazione resa dalle unità di vigilanza non può essere ricompresa nella parte di servizio.

subappaltabile atteso che la stessa è strettamente correlata alla sostanziale qualificazione professionale dell'Operatore.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore non potrà, a nessun titolo, cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa fatta salva l'applicabilità dell'art. 116 del Codice dei Contratti. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Provincia.

In caso di inadempimento da parte dell'Operatore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, salvo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore, prima della stipula del contratto, deve produrre la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

Detta cauzione sarà svincolata in conformità al comma 3 del richiamato art. 113 in sede di pagamento del saldo del corrispettivo annuale.

ART. 25 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ferma restando la responsabilità dell'Operatore per danni cagionati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione del presente appalto, lo stesso dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile verso terzi (a persone e/o cose) per sinistri che potessero derivare dall'esecuzione del servizio, con un massimale d'importo non inferiore ad € e per la durata contrattuale del servizio.

La Provincia è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e di natura economica tra l'Operatore e terzi. L'Operatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell'esecuzione del servizio.

ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Prima della stipula del contratto la S.A. invita l'aggiudicatario a produrre tutta la documentazione necessaria inclusa la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla criminalità organizzata.

Ove l'aggiudicatario, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto richiesto per la stipula del contratto o non si sia presentato per la firma del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Provincia, salva ed impregiudicata ogni ulteriore pretesa risarcitoria, revocherà l'aggiudicazione per inadempimento.

Le spese contrattuali (bolli, copie, registrazione, etc.) restano a totale carico dell'Operatore.

ART. 27 - CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace o, comunque, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della qualificazione degli offerenti e del capitolato, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Provincia.

Causano la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'esecutore del servizio, che la Provincia rilevi con espressa diffida ad adempiere, inviata con lettera raccomandata a/r.

In particolare costituiscono gravi inadempienze:

- impegnare nello svolgimento del servizio personale non regolarmente contrattualizzato;
- utilizzare, per il servizio di sorveglianza, unità di vigilanza non in possesso dei requisiti.

previsti dalle norme in materia;

- il recesso unilaterale da parte dell'Operatore del servizio;

- l'accertata violazione a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.

in merito all'aver eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

- il verificarsi della circostanza prevista dall'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2008 e cioè che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Operatore siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, in ambito mafioso;

- l'accertata violazione alle disposizioni antimafia e/o alle indicazioni dei protocolli di legalità richiamati con la procedura di affidamento.

La rescissione suindicata avviene a mezzo comunicazione scritta indicante la motivazione di risoluzione.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di Caltanissetta.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 29 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il rapporto con l'Operatore è regolato, anche, dai seguenti protocolli per la legalità stipulati il tra la Prefettura di Messina, la Provincia, altri enti locali del territorio ed istituzioni varie nonché dal protocollo di legalità stipulato il 12/07/2005 tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture della Sicilia, l'Autorità di Vigilanza sui Il.pp., l'INPS e l'INAIL. Sono, altresì, applicati il "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" condiviso dalla G.R. con deliberazione n. 514 del 04/12/2009 e la direttiva del Ministro dell'Interno N. 4610 del 23/06/2010.

Specificatamente l'Operatore del servizio dovrà:

- segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto;

- collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, etc.);

- comunicare all'Amministrazione l'elenco delle imprese coinvolte per forniture o servizi attinenti alla prestazione resa dall'esecutore del Servizio nonché le eventuali successive variazioni;

- interrompere ogni rapporto di fornitura e/o servizio con eventuali operatori economici nei cui confronti sussistano informazioni a carattere interdittivo emesse dal Prefetto;

- inserire nei contratti sottoscritti dall'esecutore del servizio con i subappaltatori e i subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Operatore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati o informazioni sulle prestazioni oggetto dell'appalto senza il preventivo consenso scritto della Provincia.

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta e per la stipula del contratto sono utilizzati dalla Provincia esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dell'affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. I dati e i documenti saranno rilasciati agli

organi dell'Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico degli afferenti.

Nell'applicazione di quanto previsto dal presente Capitolato sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Tutte le condizioni indicate dal presente capitolato che dovessero essere oggetto di offerta migliorativa si intendono modificate ed adeguate alle condizioni specificate nell'offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara dall'Operatore aggiudicatario dell'appalto.

ART. 31 – RINVIO

È fatto rinvio alla vigente legislazione regionale, nazionale e comunitaria in materia, per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato e/o nel contratto.

Messina, li



Il Dirigente del V Dipartimento 2 U. D.

(Dott.ssa Silvana Schächter)

Silvana Schächter



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROGETTO

**VIGILANZA VENATORIA
AMBIENTALE – ANTINCENDIO
PESCA ACQUE INTERNE**



PREMESSA

L'attività di vigilanza espletata ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, consiste nell'assicurare il permanente controllo del territorio al fine di rilevarne le attività incompatibili con la caccia, la pesca nelle acque interne e la protezione e conservazione dell'ambiente naturale, reprimere nelle forme previste dalla legge tutte le attività che ne possano compromettere il naturale equilibrio, garantire e potenziare il patrimonio arboreo e faunistico/venatorio ed attività di controllo del territorio in eventi calamitosi.

La Provincia Regionale di Messina in conformità alle Leggi Regionali ha svolto sin dal 2003 il servizio di vigilanza venatoria ed ambientalista esercitando su tutto il territorio Provinciale una costante e quotidiana attività di prevenzione e repressione di illeciti penali ed amministrativi finalizzati alla tutela del territorio stesso, utilizzando per la vigilanza il nucleo venatorio della Polizia Provinciale e le guardie venatorie ed ambientali della Società partecipata con l'Ente, coordinati dall'ufficio "Protezione Patrimonio Naturale" del V Dipartimento - 2° Ufficio Dirigenziale "Parchi, Riserve e Attività Produttive".

La presenza, la visibilità e l'attività di presidio degli operatori sul territorio provinciale, al di fuori dei centri abitati, è stata utile ed efficace.

Da ciò l'intendimento di questa Amministrazione di continuare a svolgere dette funzioni delegate.

ATTIVITA'

Sono oggetto dell'azione di vigilanza, controllo e intervento: l'attività venatoria e ambientalista di cui alla L.R. 33/97 art. 44, l'attività di pesca nelle acque interne, la segnalazione di incendi il controllo sulla raccolta dei funghi epigei nonché ogni altro comportamento umano che direttamente o indirettamente possa provocare alterazione delle condizioni ambientali ittico/faunistiche.

Nello svolgimento di tale attività potrà altresì essere oggetto di attenzione ai fini ambientalisti:

- a) l'attività di escavazioni di pozzi, di cave di materiale inerte e di discariche di qualunque natura soggette ad autorizzazione amministrativa;
- b) il regime delle acque, dei laghi naturali, degli invasi, delle dighe, dei pozzi e dei torrenti nonché ogni attività diretta dai privati all'esecuzione di opere e manufatti che possono ostruire o comunque alterare il naturale deflusso e provocare straripamenti e fenomeni erosivi del suolo anche in conseguenza della naturale piovosità;
- c) tutti i fenomeni, comportamenti od omissioni potenzialmente idonei a deturpare le condizioni ambientali naturali, o a mutare lo stato dei luoghi, inquinare le falde acquifere e creare comunque situazioni di dissesto idrogeologico;
- d) lo stato di conservazione dei siti archeologici e delle zone di particolare rilevanza storica e ambientale;
- e) la prevenzione degli incendi attraverso l'accertamento di eventuali condizioni che ne possano provocare l'insorgenza e l'attività immediata di circoscrizione e segnalazione;
- f) le situazioni di pericolo cagionato da frane, caduta di alberi, di rami, di massi e da ogni altro agente che possono determinare difficoltà o impedimento alla circolazione stradale;
- g) lo stato di salute, conservazione e sviluppo della selvaggina e delle specie ittiche con particolare riguardo all'insorgenza di fatti epidemici, rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio;

h) la presenza di fauna migratoria, il soccorso di individui delle specie protette, avvalendosi, a tale fine, degli enti istituzionalmente preposti;

i) le situazioni di dissesto rilevate nel territorio provinciale che possono determinare pericolo per l'incolumità delle persone.

Gli addetti al servizio, a ragion veduta, segnaleranno agli uffici preposti eventuali problemi rilevati nel corso del servizio.

In caso di comprovata necessità, ai fini della tutela eccezionale dell'ambiente e della fauna naturale, il personale addetto alla vigilanza potrà essere destinato dalla Provincia a tutte le attività di vigilanza, purché gli addetti al servizio siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi in materia.

PROGRAMMAZIONE

Il personale sarà operativo su tutta la provincia e sarà organizzato in 6 zone nominate con "A-B-C-D-E-F", come di seguito specificato:

Zona "A" (Polizia Provinciale) che comprende 5 comuni:

Messina - Villafranca Tirrena - Saponara - Scaletta Z. - Itala;

Zona "B" che comprende 21 comuni:

Ali Terme - Ali Superiore - Fiumedinisi - Nizza di Sicilia - Roccalumera - Mandanici - Pagliata - Furci Siculo - S. Teresa di Riva - Savoca - Casalvecchio Siculo - S. Alessio - Forza d'Agro - Limina - Antillo - Roccafiorita - Gallodoro - Letoianni - Mongiuffi Melia - Castelmola - Taormina;

Zona "C" che comprende 10 comuni:

Giardini N. - Gaggi - Graniti - Motta Camastra - Francavilla di S. - Malvagna - Moio Alcantara - Roccella V. - Floresta - S. Domenica Vittoria;

Zona "D" che comprende 24 comuni:

Rometta - Spadafora - Venetico - Valdina - Torregrotta - Roccavaldina - Monforte S. Giorgio - Condò - Pace del Mela - Gualtieri Sicaminò - S. Pier Niceto - S. Filippo del Mela - Milazzo - S. Lucia del Mela - Merì - Barcellona P. G. - Terme Vigliatore - Rodi Milici - Castoreale - Fondachelli Fantina - Lipari - Malfa - S. Marina di Salina - Leni;

Zona "E" che comprende 23 comuni:

Furnari - Mazzarrà S. Andrea - Novara di Sicilia - Falcone - Oliveri - Basicò - Tripi - Montalbano E. - Patti - Librizzi - Montagnareale - S. Piero Patti - Gioiosa Marea - S. Angelo di Brolo - Piraino - Brolo - Ficarra - Sinagra - Ucria - Raccuja - Castell'Umberto - Tortrici - Naso;

Zona "F" che comprende 25 comuni:

Capo d'Orlando - Mirto - S. Salvatore di Fitalia - Galati Mamertino -
Caprifeone - Frazzano - S. Marco d'Alunzio - Torre Nova - S. Agata Militello
- Alcara li Fusi - Longi - Militello Rosmarino - Acquadolci - S. Fratello -
Cesarò - S. Teodoro - Caronia - Capizzi - Mistretta - S. Stefano di Camastra
- Reitano - Motta d'Affermo - Tusa - Pettineo - Castel di Lucio;

A Messina dovrà esistere una sede centrale con personale adeguato e qualificato.

Ogni zona sarà assegnata ad un responsabile, facente parte dell'ufficio "Protezione Patrimonio Naturale", preposto al controllo dell'attività di vigilanza del territorio, i responsabili, coordinati dal funzionario del U. O. in oggetto, hanno il compito, oltre quello assegnato con i carichi di lavoro, anche quello di coordinare i servizi e l'attività svolta dalle guardie della Società mista nelle zone (B - C - D - E - F).

Nelle zone sopra segnate vi sarà una sede o posto macchina per favorire il cambio dei turni. Inoltre, dovrà essere creata una Centrale Operativa, con sede a Messina, a carico della società partecipata, che effettuerà gli stessi orari delle guardie per le comunicazioni ed il raccordo fra le squadre.

Il personale minimo per assolvere i compiti di cui sopra deve essere così composto:

- ogni squadra formata da due/tre persone;
- ~~Almeno una unità nella Centrale Operativa, per le comunicazioni e il raccordo fra le squadre;~~

Il personale utilizzato, nel servizio di vigilanza venatoria ed ambientale, deve essere abilitato ed autorizzato secondo le norme di legge ed amministrative.

La turnazione sarà organizzata su due/tre turni giornalieri in tutte le zone composta da un minimo di due/tre unità. Sul territorio l'organizzazione del servizio sarà imperniata alla lotta al bracconaggio. Inoltre, saranno intensificati i servizi nelle giornate di silenzio venatorio, in quelle festive e in orari notturni. Sarà effettuato un controllo dello sviluppo della selvaggina con particolare riguardo all'insorgenza di


fatti epidemici rilevandone le cause e i rimedi attraverso le opportune indagini di laboratorio.

Si ritiene opportuno effettuare una maggiore collaborazione fra Enti, per integrare e migliorare l'attività di controllo del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Il servizio venatorio verterà principalmente al controllo e sensibilizzazione dei cacciatori per una corretta pratica della caccia.


Per quanto riguarda l'attività ittica, durante questi anni si sono monitorati tutti i torrenti e fiumi presenti sul territorio e tale attività risulta in costante sviluppo, pertanto occorre predisporre dei servizi mirati e costanti su tale attività.

Il Funzionario Responsabile

Il Dirigente Polizia Provinciale
(dott. Antonino Carbonaro)




Il Dirigente 5° Dip. 2° U. D.
(Dott.ssa Silvana Schächter)



La Società di vigilanza Venatoria ed Ambientale

COSTO MEDIO ORARIO PERSONALE ADDETTO VIGILANZA

	OPERAI SPECIALIZZATI
6,5 ORE GIORNALIERE, 26 GIORNI PARI A 169 ORE MENSILI	
A) ELEMENTI RETRIBUTIVI	
Retribuzione tabellare (9,16 costo orario X 169 ore)	1.546,35
B) ONERI AGGIUNTIVI	
Tredicesima mensilità 8,33%	128,81
Quattordicesima Mensilità 8,33%	128,81
Ferie 8,33%	128,81
festività nazionali e infras. 5,45%	84,28
TOTALE B	470,71
C) ONERI PREVIDENZIALI E ASSIST.	
Inps 43,93 - 8,84 = 35,09%	542,61
TOTALE C	542,61
T.F.R. 8,63%	133,45
TOTALE COSTO MENSILE	2.693,12
Costo Sicurezza sul lavoro 3%	80,79
TOTALE	2.773,92
Incidenza IRAP (5,25%)	145,63
Incidenza IRES (33%)	48,06
TOTALE COSTO	2.967,61
COSTO MEDIO ORARIO - Costo totale / 169	17,57



COSTI SERVIZIO

Giorni 60

2011

Totale ore di lavoro nel periodo (60 GG.) :	13226,41
Totale costo mensile di 1 lavoratore :	2.967,61
Totale costo orario di un lavoratore compreso festivi e notturni (416.045/23.322):	18,07
0,33+0,44=0,77 (ACI) 40.000x7=240.000/12=60.000KM. x 0,77=46200/20215=2,31	
Totale costi 7 macchine x ora :	2,28
Totale visite mediche x ora (100,00x 34=3.400/20215):	0,16
Totale vestiario x ora (300,00x34=10.200/20215):	0,5
Totale attrezzatura macchina x ora (300,00x6/20.215):	0,08
Totale assicurazioni macchine 5.250/20215):	0,25
Totale costo sala operativa x ora (affitto, telefoni, computers, cancelleria, varie): *(2400+800+2100+1000+500+1200)/20215	0,39
Totale costi servizio x ora lavorata	21,73
Utile di esercizio pari al 17,35327% (((13226,41*21,73)*17,35327)/100)/13226,41	3,77
Totale costo x ora affidamento servizio:	25,5
Totale costo personale, mezzi, ufficio	237.528,83
totale utile di esercizio	41.209,57
Totale Iva 21%	58.535,06
Totale costo affidamento servizio x 60 GG. :	337.273,46